



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 214

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dell'"Avviso per la costituzione dell'elenco dei soggetti abilitati all'attuazione del Percorso H - Garanzia Giovani" nell'ambito del Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1912 del 12 ottobre 2018 e s.m.

Il giorno **12 Febbraio 2021** ad ore **10:09** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 che raccomanda a tutti gli Stati membri di garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale Garanzia Giovani;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.;
- visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e s.m., il quale prevede al capo IV l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a sostegno dell'attuazione della Garanzia Giovani;
- visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- visto il "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) adottato con decisione della Commissione europea C (2014) 4969 dell'11 luglio 2014 e modificato con decisione C (2017) 8927 del 18 dicembre 2017;
- visti i Decreti Direttoriali ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 e n. 24 del 23 gennaio 2019 che ripartiscono tra le Regioni le risorse del PON IOG;
- vista la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 recante "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale" e in particolare gli artt. 18 – 20;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 12-26 Leg del 14 settembre 2015, avente per oggetto "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 409 del 16 marzo 2018, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di convenzione tra l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e la Provincia autonoma di Trento per l'attuazione della nuova fase del programma Garanzia Giovani a valere sul Programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" e autorizzazione alla stipula della stessa;
- visto il "Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani", di cui all'art. 3 della convenzione di cui al precedente alinea, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1912 del 12 ottobre 2018 e modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1379 dell'11 settembre 2020;
- visti i "Criteri e modalità per l'attuazione del Piano per l'occupazione giovanile della Provincia di Trento" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1274 del 28 luglio 2014 e s.m. (c.d. "Criteri di attuazione della Garanzia Giovani");

- vista la “Descrizione del sistema di gestione e controllo dell’Organismo Intermedio”, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 48 del 6 aprile 2016 e s.m.;
- vista la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 “Organizzazione degli interventi di politica del lavoro”;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 968 del 24 maggio 2013, n. 607 del 17 aprile 2014 e n. 1543 del 24 agosto 2018, che specificano i requisiti per l’accreditamento provinciale ai servizi per il Lavoro;
- visto il Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2020-2022, approvato dalla Commissione provinciale per l’impiego con deliberazione n. 447 del 21 gennaio 2020 ed adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 del 24 gennaio 2020;
- vista la nota tecnica ANPAL prot. n. 11274 di data 8 agosto 2019 avente ad oggetto “PON Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020. Trasmissione della Nota operativa Disposizioni per la gestione: misura 3, combinazione delle misure 5 e 3 e la versione aggiornata della scheda Misura 5 e 3”;
- visto il combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, della circolare n. 1/2019 dell’ANPAL e dell’art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019 relativamente allo stato di disoccupazione;
- considerato che il Piano di attuazione provinciale per l’occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani sopra citato prevede la realizzazione di tre differenti Percorsi tra cui il Percorso H, che combina le Schede Misura nazionali 1C - Orientamento specialistico o di II livello e 3 – Accompagnamento al lavoro;
- specificato che, in base a quanto stabilito nel Piano di cui sopra, l’importo complessivo del Percorso H è pari a euro 356.600,00, così ripartito: Scheda 1C “Orientamento specialistico o di II livello” euro 56.800,00 e Scheda 3 “Accompagnamento al lavoro” euro 299.800,00;
- considerato che, al fine di dare attuazione a tale Piano, l’OI ha predisposto e trasmesso ad ANPAL, con nota prot. n. 771230 di data 30 novembre 2020, il testo dell’“Avviso per la costituzione dell’elenco dei soggetti abilitati all’attuazione del Percorso H – Garanzia Giovani” per il necessario parere di conformità;
- visto l’esito positivo della verifica di conformità relativamente a tale Avviso effettuata dall’ANPAL – Autorità di gestione del PON IOG e comunicata alla Provincia con nota prot. n. 1467 di data 14 gennaio 2021;
- risultando pertanto necessario approvare l’“Avviso per la costituzione dell’elenco dei soggetti abilitati all’attuazione del Percorso H – Garanzia Giovani”, riportato all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che specifica le caratteristiche del Percorso, le modalità di presentazione e i criteri di valutazione delle domande, i requisiti dei beneficiari, nonché le modalità per la gestione e rendicontazione delle relative spese;
- considerato altresì necessario approvare le “Disposizioni generali di gestione”, di cui all’Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da far sottoscrivere ai soggetti inseriti nell’Elenco dei Soggetti abilitati all’attuazione del Percorso H – Garanzia Giovani a valere sull’Avviso di cui all’Allegato 1;
- considerato inoltre che, per l’attuazione del Percorso H, il Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea, in qualità di organismo intermedio del PON IOG, si avvale della collaborazione dell’Agenzia del lavoro, la quale svolgerà anche la gestione delle relative operazioni;

- visto l'articolo 31 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992, recante "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";
- visti gli articoli 53 e 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi" e l'Allegato 4/2 dello stesso;
- visti lo schema di "Avviso" e le "Disposizioni generali di gestione" allegati quale parte integrante del presente provvedimento;

a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di "Avviso per la costituzione dell'elenco dei soggetti abilitati all'attuazione del Percorso H – Garanzia Giovani", di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in attuazione del "Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1912 del 12 ottobre 2018 e modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1379 dell'11 settembre 2020;
2. di approvare le "Disposizioni generali di gestione", Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da far sottoscrivere ai soggetti inseriti nell'Elenco dei Soggetti abilitati all'attuazione del Percorso H a valere sull'Avviso di cui al precedente punto 1;
3. di affidare all'OI - Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea lo svolgimento del procedimento di valutazione delle domande al fine della costituzione dell'Elenco dei Soggetti abilitati all'attuazione del Percorso H e all'Agenzia del Lavoro la gestione degli interventi relativi al medesimo Percorso di cui all'Avviso del punto 1;
4. di dare atto che la modulistica per la presentazione delle domande sarà approvata con successiva determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea;
5. di pubblicare l'Avviso di cui al precedente punto 1. sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento, ai sensi del comma 7 dell'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e sul sito dedicato al Fondo sociale europeo e alla Garanzia Giovani in Trentino <https://fse.provincia.tn.it>, nonché di dare comunicazione dei contenuti essenziali dello stesso, sotto forma di estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale;
6. di assegnare all'Agenzia del Lavoro la somma di euro 356.600,00 per il finanziamento degli interventi di cui all'Avviso approvato con il presente provvedimento;
7. di erogare la somma di cui al precedente punto 6) mediante versamento alla tesoreria dell'Agenzia del Lavoro, in relazione a fabbisogni di cassa, presentati in via anticipata e compatibilmente con la possibilità di disporre le erogazioni medesime, tenuto conto della disponibilità di cassa;

8. di impegnare l'importo complessivo di euro 356.600,00 di cui alla prenotazione fondi n. 2013617 approvata con deliberazione della Giunta provinciale 12 ottobre 2018, n. 1912 e s.m., imputando lo stesso in base all'esigibilità della spesa nel seguente modo:
 - euro 213.960,00 sul capitolo 256823-002 dell'esercizio finanziario 2021:
 - il 79,59% corrispondente al cofinanziamento europeo pari a euro 170.290,76;
 - il 20,41% corrispondente al cofinanziamento statale pari a euro 43.669,24;
 - euro 142.640,00 sul capitolo 256823-002 dell'esercizio finanziario 2022:
 - il 79,59% corrispondente al cofinanziamento europeo pari a euro 113.527,18;
 - il 20,41% corrispondente al cofinanziamento statale pari a euro 29.112,82;
9. di accertare l'importo complessivo di euro 356.600,00 imputando lo stesso in base all'esigibilità nel seguente modo:
 - euro 213.960,00 sull'esercizio finanziario 2021:
 - per euro 170.290,76 sul capitolo 331700, corrispondente al cofinanziamento europeo;
 - per euro 43.669,24 sul capitolo 316700, corrispondente al cofinanziamento statale;
 - euro 142.640,00 sull'esercizio finanziario 2022:
 - per euro 113.527,18 sul capitolo 331700, corrispondente al cofinanziamento europeo;
 - per euro 29.112,82 sul capitolo 316700, corrispondente al cofinanziamento statale;
10. di dare atto che gli interventi di cui al presente provvedimento non sono soggetti alle disposizioni relative al Registro nazionale aiuti di stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012;
11. di rinviare a successiva determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea l'approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi all'Elenco dei soggetti attuatori del Percorso H – Garanzia Giovani;
12. di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare l'importo delle risorse previste dall'Avviso di cui al punto 1, assegnate all'Agenzia del lavoro con il presente provvedimento, in base alle risorse finanziarie a disposizione ed entro i termini di validità dell'Avviso stesso;
13. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 14:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1 - Avviso costituzione elenco soggetti abilitati

002 Percorso H - Garanzia Giovani

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Provincia autonoma di Trento
Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani**

Avviso per la costituzione dell'elenco dei soggetti abilitati all'attuazione del PERCORSO H - Garanzia Giovani

Premessa

Il presente Avviso costituisce attuazione:

- delle conclusioni della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM (2013) 144 finale di data 12 marzo 2013 "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani;
- delle indicazioni della comunicazione della Commissione COM (2013) 447 di data 19 giugno 2013 "*Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile*";
- del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.;
- del Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 "*relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, in particolare del suo capo IV rubricato "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile"* e s.m.;
- il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG), approvato dalla CE con decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11/07/2014, modificato con Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 e successivamente riprogrammato con Decisione della Commissione Europea C(2018) 9102 del 19/12/2018 e Decisione C(2020) 1844 del 18/03/2020;
- del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus - CRII);
- del Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19, in particolare l'articolo 25 bis



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

comma 7 - che prevede che in deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b) del regolamento 1303/2013, le operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato (CRII+);

- del Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 e del Decreto Direttoriale ANPAL n. 24 del 23 gennaio 2019 che ripartiscono tra le Regioni le risorse del PON IOG;
- della Convenzione tra l'ANPAL e la Provincia per l'attuazione della nuova fase del programma Garanzia Giovani, approvata con deliberazione della Giunta provinciale 16 marzo 2018, n. 409;
- del Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 ottobre 2018, n. 1912 (c.d. "Piano provinciale Garanzia Giovani"), modificato con deliberazione della Giunta provinciale 11 settembre 2020, n. 1379;
- della legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale" e in particolare gli artt. 18 – 20;
- della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 "*Organizzazione degli interventi di politica del lavoro*";
- del Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2020-2022, approvato dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 447 del 21 gennaio 2020 ed adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 del 24 gennaio 2020;
- del combinato disposto dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, della circolare n. 1/2019 dell'ANPAL e dell'art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019 relativamente allo stato di disoccupazione.

La normativa e le disposizioni amministrative nazionali e provinciali di riferimento sono in particolare:

- il Decreto del Presidente della Provincia 12-26 Leg del 14 settembre 2015, avente per oggetto "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei programmi operativi 2014-2020 del fondo sociale europeo e del fondo europeo di sviluppo regionale";
- le deliberazioni della Giunta provinciale 24 maggio 2013, n. 968, 17 aprile 2014, n. 607 e 24 agosto 2018, n. 1543, che specificano i requisiti per l'accreditamento provinciale ai servizi per il Lavoro;
- i "Criteri e modalità per l'attuazione del Piano per l'occupazione giovanile della Provincia di Trento" approvati con deliberazione della Giunta provinciale 28 luglio 2014, n. 1274 e s.m. (c.d. "Criteri di attuazione della Garanzia Giovani");
- il Sistema di gestione e controllo del Piano per l'occupazione giovanile - Garanzia giovani della Provincia autonoma di Trento, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Europa 6 aprile 2016, n. 48 e s.m..

Il Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea, nella qualità di Organismo Intermedio, è responsabile dell'esecuzione del Piano di Attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento – Nuova Garanzia Giovani e svolge le funzioni definite nell'apposita Convenzione sottoscritta tra la Provincia autonoma di Trento e l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). All'OI spetta quindi il coordinamento e il supporto delle strutture provinciali coinvolte nell'attuazione del Piano e istituzionalmente competenti per materia. Nello specifico con la deliberazione di approvazione del presente Avviso la Giunta provinciale, in linea con quanto previsto dal Si.Ge.Co., delega l'attuazione del presente Avviso all'Agenzia del



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Lavoro - Servizio attività per il lavoro, cittadini e imprese.

La documentazione di supporto nonché la modulistica sono consultabili sul sito internet provinciale dedicato alle opportunità FSE e Garanzia Giovani www.fse.provincia.tn.it - area organismi pubblici e privati - opportunità di finanziamento - avvisi e bandi - avvisi garanzia giovani oppure sul sito dell'Agenzia del lavoro www.agenzia lavoro.tn.it - modulistica – garanzia giovani – modulistica presentazione proposte progettuali.

1. Finalità e caratteristiche dell'intervento

Con il presente Avviso si intendono invitare tutti gli organismi interessati, esclusivamente in modalità individuale, in possesso dei requisiti previsti nel successivo punto 3, a presentare domanda per l'inserimento nell'Elenco dei Soggetti abilitati all'attuazione del Percorso H – Garanzia Giovani nell'ambito del Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento – Nuova Garanzia Giovani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 ottobre 2018, n. 1912 e modificato con deliberazione della Giunta provinciale 11 settembre 2020, n. 1379.

Nello specifico il Percorso H si compone delle seguenti Schede Misura previste dalla Garanzia Giovani II fase:

- Scheda 1C - Orientamento specialistico o di II livello;
- Scheda 3 - Accompagnamento al lavoro.

La finalità del servizio è quella di progettare e attivare interventi volti a svolgere un'attività di orientamento specialistico o di II livello (Scheda 1C) a favore dei giovani NEET iscritti al programma Garanzia Giovani e di svolgere un'attività di accompagnamento al lavoro (Scheda 3) intercettando opportunità occupazionali presso il sistema della domanda di lavoro, incrociandole con i profili dei giovani, fornendo assistenza nell'individuazione della più adeguata tipologia contrattuale da applicare e supportando il giovane nelle fasi di avvio e ingresso nel mercato del lavoro. L'output previsto è l'attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o in somministrazione o in apprendistato.

A seguito della procedura di cui al presente Avviso, con determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea sarà approvato l'elenco dei soggetti idonei che saranno inseriti nell'Elenco dei Soggetti abilitati all'attuazione del Percorso H – Garanzia Giovani, nonché l'elenco dei soggetti non ammessi.

Il servizio sarà remunerato secondo le seguenti modalità:

- per la fase di orientamento specialistico (Scheda 1C): in base alle ore effettivamente erogate (4 ore a giovane – 8 ore per i NEET disoccupati da oltre 12 mesi ai sensi del art.19 del D.Lgs 150/2015);
- per la fase di accompagnamento al lavoro (Scheda 3): a risultato in relazione al tipo di contratto di assunzione e al grado di profilazione del giovane assunto.

2. Risorse disponibili

La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione del presente Avviso ammonta complessivamente a euro 356.600,00 a valere sul Piano di attuazione della seconda fase della

Garanzia Giovani della Provincia autonoma di Trento, così ripartiti: Scheda 1C “Orientamento specialistico o di II livello” euro 56.800,00 e Scheda 3 “Accompagnamento al lavoro” euro 299.800,00.

Il presente Avviso è finanziato per il 79,59% dall'Unione europea (39,795% Fondo Sociale Europeo, 39,795% Iniziativa occupazione giovanile) e per il 20,41% dallo Stato italiano.

E' prevista la facoltà per l'Amministrazione di integrare l'importo dell'Avviso sulla base di eventuali ulteriori risorse finanziarie a disposizione, entro i termini di validità del presente Avviso.

3. Soggetti proponenti, requisiti e vincoli per la presentazione

Possono partecipare al presente Avviso per la costituzione dell'Elenco dei Soggetti abilitati all'attuazione del Percorso H – Garanzia Giovani tutti i Soggetti, pubblici e privati, accreditati ai servizi per il lavoro nella provincia di Trento ai sensi delle deliberazioni della Giunta provinciale 24 maggio 2013, n. 968, 17 aprile 2014, n. 607 e 24 agosto 2018, n. 1543.

Possono presentare domande solo soggetti in modalità individuale: la presentazione di domande da parte di raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzi o G.e.i.e. comporterà l'inammissibilità della proposta.

Inoltre, sono esclusi dalla partecipazione al presente Avviso tutti gli Enti/Imprese che stiano svolgendo per l'Amministrazione provinciale attività/funzioni di assistenza tecnica, supporto ed erogazione di servizi nel campo dell'orientamento al lavoro e di sostegno alle attività formative, al fine di favorire l'impiego o reimpiego dei lavoratori.

Inoltre, non possono partecipare al presente Avviso i soggetti:

- a) che non abbiano assolto regolarmente agli obblighi assicurativi e contributivi e che non rispettino la normativa antimafia (decreto legislativo di data 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.);
- b) nei confronti dei quali è in corso la procedura di revoca dell'accreditamento per i servizi al lavoro;
- c) che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o che comunque abbiano attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione.

Le risorse professionali che saranno impiegate nell'erogazione dell'attività non dovranno aver riportato condanne per i reati di cui agli art. 600-bis, 600-ter e 600-quarter, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, né avere procedimenti penali pendenti per tali reati, né aver riportato condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art.2 D.lgs.39/2014).

Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda. Nel caso di presentazione da parte dello stesso soggetto di più domande sarà ammissibile la domanda con codice numericamente più alto. Nel caso di domande presentate da Soggetti proponenti diversi ma con collegamento attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche presenti nei rispettivi consigli di Amministrazione, si considererà ammissibile la proposta con codice di progetto numericamente più alto, escludendo le altre.

Non è ammessa la delega di quote di attività, ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento di servizi specialistici per il lavoro e comunque eseguibili da soli

Soggetti accreditati nella provincia di Trento ai sensi delle deliberazioni della Giunta provinciale 24 maggio 2013, n. 968, 17 aprile 2014, n. 607 e 24 agosto 2018, n. 1543.

4. Soggetti destinatari degli interventi

In conformità a quanto previsto dal Programma Garanzia Giovani, gli interventi di cui al Percorso H sono destinati ai giovani NEET residenti nelle Regioni italiane e nella Provincia autonoma di Trento, con esclusione dei giovani residenti nella Provincia autonoma di Bolzano, che risultino:

- essere di età compresa tra i 15 anni compiuti e i 29 anni (29 anni e 364 giorni) al momento della registrazione al portale nazionale o regionale/provinciale;
- essere non occupati (sono considerati non occupati i giovani disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019, ovvero i soggetti che rilasciano la DID e che soddisfano alternativamente uno dei seguenti requisiti: non svolgono attività lavorativa né di tipo subordinato né autonomo; lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986);
- non essere inseriti in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.

Con riferimento al requisito n. 4, si specifica che sono esclusi i corsi di formazione di base per l'acquisizione di competenze linguistiche nel caso di giovani migranti extracomunitari o rifugiati politici, in quanto possibile attività propedeutica alla presa in carico e all'erogazione delle misure del Programma.

È inoltre ammessa la possibilità per un giovane di seguire un corso di aggiornamento e/o di formazione – anche online o in FaD sincrona – contestualmente allo svolgimento del Percorso H qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- il corso non preveda il rilascio di un certificato da parte di un ente accreditato;
- il corso non permetta l'acquisizione/il riconoscimento di crediti formativi spendibili per successivi percorsi di istruzione e formazione;
- la frequentazione del corso risulti conciliabile con le attività previste dal Percorso H, vale a dire che non rischi di pregiudicarne il corretto svolgimento.

In base a quanto previsto nel Piano GG seconda fase è consentita la partecipazione al Percorso H anche a coloro che in precedenza hanno frequentato altri Percorsi Garanzia Giovani sia della prima che della seconda fase. Non è invece ammessa la reiterazione del Percorso H di cui al presente Avviso se già frequentato in precedenza.

Gli interventi sono destinati ai giovani che hanno aderito alla Garanzia Giovani e hanno sottoscritto il patto di servizio nei competenti Centri per l'Impiego.

I giovani con profiling di intensità bassa e medio-bassa possono accedere a tale Percorso direttamente, mentre i giovani con profiling medio-alto e alto possono accedere solo qualora abbiano precedentemente partecipato a uno degli altri percorsi Garanzia Giovani a valere sulla prima o sulla seconda fase del programma. Nel caso di giovani usciti dagli altri Percorsi, per partecipare al Percorso H sarà necessario effettuare una nuova adesione online con conseguente nuovo Patto di servizio e successiva iscrizione a tale Percorso.



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

I giovani non possono rivolgersi per lo svolgimento del Percorso H allo stesso Ente che risultava essere il Soggetto attuatore (anche se in A.T.I. o R.T.I. con altri) del precedente Percorso frequentato. Inoltre, in caso di attivazione di un contratto di lavoro con il medesimo ente/azienda presso cui il giovane aveva svolto il tirocinio o con cui era stato attivato un contratto di lavoro, a conclusione del Percorso H – Nuova Garanzia Giovani all'ente attuatore del Percorso H non sarà riconosciuta la remunerazione di cui alla Scheda 3.

I requisiti di ammissibilità dei destinatari sopra elencati saranno verificati direttamente dai Centri per l'Impiego provinciali al momento della presa in carico.

Tuttavia, dal momento che il Percorso H è composto da più Misure in combinazione tra loro (Orientamento specialistico e Accompagnamento al lavoro) il Soggetto attuatore dovrà successivamente far compilare e firmare al giovane una dichiarazione del mantenimento del possesso dei requisiti di NEET nei seguenti casi:

- alla data di avvio del Percorso H solo se sono trascorsi più di 60 giorni dalla sottoscrizione del Patto di servizio presso il CPI;
- alla data di avvio della fase di Accompagnamento al lavoro (Scheda 3) solo se, tra la fine della fase di orientamento specialistico e l'inizio della fase di accompagnamento intercorra un lasso di tempo superiore a 60 giorni.

Lo status di NEET è autocertificato dal giovane, mentre l'ente gestore attesta che il partecipante ha reso la dichiarazione.

5. Caratteristiche degli interventi

Il Percorso H, così come articolato nel Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 ottobre 2018, n. 1912 e modificato con deliberazione della Giunta provinciale 11 settembre 2020, n. 1379 prevede la realizzazione delle Misure sotto elencate.

Si specifica che, limitatamente a eventuali periodi di emergenza sanitaria dichiarati dalle Autorità competenti, l'Amministrazione potrà autorizzare mediante nota formale l'attuazione delle attività previste da una o più Schede Misura in modalità "a distanza" secondo le modalità definite nei Criteri GG.

A. Orientamento specialistico o di II livello (Scheda 1C)

Il processo orientativo è finalizzato ad esplorare in maniera approfondita l'esperienza di studio e professionale del soggetto, per sollecitarne maturazione e autonomia nella ricerca attiva del lavoro, anche valorizzando l'analisi già esperita, in termini necessariamente più generali, durante la fase di orientamento di primo livello.

Il processo orientativo di II livello si articola essenzialmente in tre fasi:

- I fase: analisi dei bisogni del giovane, formulazione e definizione degli obiettivi da raggiungere;
- II fase: ricostruzione della storia personale con particolare riferimento all'approfondimento dell'iter formativo e lavorativo del giovane;
- III fase: messa a punto di un progetto personale, che deve fondarsi sulla valorizzazione delle risorse personali (caratteristiche, competenze, interessi, valori, ecc.) in una prospettiva sia di valorizzazione del progresso, ma anche di valutazione delle risorse di contesto (familiari, ambientali ecc.) che, partendo dal programma di attivazione individuale già condiviso con il



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Centro per l'Impiego, risulti di ulteriore specificazione del ruolo che può svolgere a sostegno della transizione del giovane.

La fase di orientamento specialistico o di II livello ha una durata di 4 ore per ciascun giovane tranne nel caso di NEET disoccupati da oltre 12 mesi ai sensi del art.19 del D.Lgs 150/2015 e s.m.i. per cui la durata è di 8 ore.

A sostegno del processo possono essere utilizzati una serie di strumenti. Tra i principali:

- colloqui individuali (che rappresentano lo strumento fondamentale di un'azione di orientamento di secondo livello);
- laboratori motivazionali individuali;
- bilanci delle competenze.

I principali risultati sono essenzialmente riconducibili sia all'ambito formativo e di sviluppo personale professionale sia all'ambito relativo all'attivazione del giovane nel mercato del lavoro (occupabilità del soggetto). I risultati sono relativi a:

- ricostruzione e valorizzazione delle esperienze di vita e di lavoro;
- formalizzazione delle competenze acquisite e la loro rielaborazione consapevole in termini di spendibilità in altri contesti;
- rafforzamento e sviluppo della propria identità personale e lavorativa attraverso un processo di attribuzione di significato alla propria esperienza di vita professionale e personale;
- costruzione di un progetto professionale e personale coerente con i valori e le scelte di vita del beneficiario e in sintonia con l'ambiente socio-lavorativo di riferimento. Al progetto può aggiungersi un piano di azione che consenta al beneficiario di definire le tappe e le modalità da mettere in atto nel breve e medio termine per realizzare quanto è stato definito.

Le attività dovranno essere documentate attraverso la compilazione di appositi registri forniti dall'Amministrazione così come specificato al punto 7.9 dei Criteri di attuazione della Garanzia Giovani.

B. Accompagnamento al lavoro (Scheda 3)

La fase di accompagnamento al lavoro ha l'obiettivo di progettare e attivare le misure di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro. A tal fine possono essere svolte le seguenti attività:

- scouting delle opportunità occupazionali;
- promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale;
- pre-selezione;
- accesso alle misure individuate;
- accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate;
- accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento;
- assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato;
- assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato).

Tale attività ha una durata massima di 6 mesi. Tale periodo è sospeso nei seguenti casi:

- se il giovane è indirizzato ad un percorso di formazione gestito a livello provinciale;
- in caso di contratti stipulati durante l'erogazione del servizio ma di durata inferiore ai 6 mesi, per il periodo di vigenza del contratto medesimo. Se al termine del contratto di durata inferiore a 6 mesi questo non viene prorogato/trasformato in contratto a tempo indeterminato,

il servizio di accompagnamento riprende a decorrere dalla data di interruzione della sospensione fino a concorrenza dei 6 mesi previsti.

Il servizio erogato sarà rimborsato agli Enti attuatori esclusivamente al conseguimento del risultato, ovvero all'assunzione del giovane con le modalità contrattuali e secondo gli importi previsti al successivo paragrafo 6.

Ai fini di documentare l'attività svolta, il Soggetto attuatore è tenuto alla compilazione dell'apposito "Modello di relazione sulle attività svolte – Misura 3 Accompagnamento al lavoro". Tale relazione andrà debitamente compilata, sottoscritta e inviata all'Amministrazione unitamente alla rendicontazione finale dell'intervento. Inoltre le attività svolte alla presenza del giovane dovranno essere ulteriormente documentate mediante apposito report delle attività svolte sottoscritto congiuntamente dal Soggetto attuatore e dal giovane.

Nel caso in cui il giovane non venga assunto a seguito dell'attività di accompagnamento al lavoro (Scheda 3) al Soggetto attuatore sarà riconosciuto il finanziamento per la sola attività di orientamento specialistico o di II livello (Scheda 1C) sulla base delle ore effettivamente svolte a favore del giovane e comunque nel rispetto dei criteri di determinazione del finanziamento di cui al successivo paragrafo 6.

6. Determinazione del finanziamento, costi ammissibili e parametri

L'entità del finanziamento è calcolata come di seguito indicato, in linea con quanto definito nel "Piano GG" e nei "Criteri di attuazione della Garanzia Giovani". In quest'ultimo documento sono indicati anche i limiti, le modalità di calcolo ed i vincoli a cui le azioni devono sottostare.

In particolare:

- a) per la parte di attività relative alla fase di **"orientamento specialistico o di II livello"** (Scheda 1C) i parametri sono:
- 4 ore di orientamento specialistico a partecipante (oppure 8 ore per i giovani NEET disoccupati da oltre 12 mesi ai sensi del art.19 del D.Lgs 150/2015);
 - unità di costo standard 35,50 euro/h.
- La fase di orientamento specialistico o di II livello può essere realizzata solo individualmente.
- b) per la parte di attività relativa all'**"accompagnamento al lavoro"** (Scheda 3), il servizio erogato sarà rimborsato agli Enti attuatori esclusivamente al conseguimento del risultato, ossia all'assunzione del giovane con le modalità contrattuali e secondo gli importi previsti dalla seguente tabella.

	IN BASE AL PROFILING ¹ DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI			
	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	1.500	2.000	2.500	3.000
Apprendistato II livello, Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000
Tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi	600	800	1.000	1.200

¹Le fasce di profilazione sono disciplinate dall'art. 3 del Decreto n. 10 del 23.01.2015.

L'attivazione di un contratto in somministrazione rientra nella tabella di cui sopra in base alla durata contrattuale.

Si precisa che non sono ammissibili le spese relative all'incrocio domanda-offerta nel caso siano già state remunerate dal datore di lavoro. Nella documentazione di rendicontazione finale dell'intervento il Soggetto attuatore dovrà pertanto dichiarare di non aver percepito alcun finanziamento per la medesima attività da parte del datore di lavoro.

La durata minima del contratto di lavoro per l'ottenimento della remunerazione di cui alla Scheda 3 può essere raggiunta anche attraverso proroghe dello stesso contratto oppure cumulando periodi di lavoro relativi a contratti diversi (sia con il medesimo datore di lavoro che con datori di lavoro diversi) attivati entro i 6 mesi di durata della Scheda stessa.

L'importo corrisposto comprende sia le attività di front office (colloqui, assistenza personalizzata, definizione del piano di inserimento...), sia le attività di back office finalizzate alla ricerca della collocazione del giovane.

7 . Modalità e tempistiche di finanziamento e attuazione

L'attuazione delle azioni di cui al presente Avviso sarà preceduta dall'esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione provinciale mediante i Centri per l'impiego dell'Agenzia del Lavoro situati sul territorio provinciale, delle seguenti fasi non oggetto del presente Avviso:

- 1A: Accoglienza e informazioni sul programma
- 1B: Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa)

Realizzate queste fasi, i giovani risulteranno profilati e sottoscrittori di un Patto di servizio con l'indicazione del Percorso H.

L'iscrizione al Percorso H sarà effettuata dal giovane direttamente presso il CPI scegliendo uno dei Soggetti attuatori presenti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui al presente Avviso. L'operatore del CPI alla presenza del giovane provvederà alla compilazione on-line della domanda di iscrizione al Percorso H e ad inviare al richiedente, a garanzia dell'identità del richiedente stesso, un codice OTP (One Time Password) al numero di cellulare indicato nella domanda. Solo dopo l'inserimento corretto di tale codice nel sistema informativo il giovane risulterà formalmente iscritto. Il sistema invierà al richiedente una ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di iscrizione.

I Soggetti attuatori vedranno in tempo reale le iscrizioni dei giovani direttamente all'interno del sistema informatico di gestione.

Ordinariamente ogni quindici giorni l'Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, sulla base delle iscrizioni al Percorso H risultanti dal sistema informatico di gestione, con determinazione dirigenziale autorizza l'avvio del Percorso H per i giovani iscritti nel periodo di riferimento impegnando le risorse a favore dei Soggetti attuatori per l'attività di Orientamento specialistico o di II livello di cui alla Scheda 1C relativamente a ciascun giovane iscritto. L'Agenzia del Lavoro comunicherà quindi al Soggetto attuatore, anche tramite il sistema informatico, l'autorizzazione all'avvio del Percorso H per tali giovani. Il Soggetto attuatore non potrà avviare alcuna attività del Percorso H antecedentemente a tale comunicazione inviata mediante il sistema informatico di gestione.

Il rimborso delle attività di Accompagnamento al lavoro (Scheda 3) sarà invece riconosciuto a risultato secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, come meglio specificato al successivo paragrafo 13.



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La fase di orientamento specialistico o di II livello (Scheda 1C) deve essere svolta entro 30 giorni dalla data del provvedimento del Dirigente del Servizio attività per il lavoro, cittadini ed imprese, che autorizza l'avvio del Percorso H per ciascun giovane. Le date di svolgimento di tale attività sono documentate dall'apposito registro sottoscritto sia dal Soggetto attuatore che dal giovane. La data di avvio per ciascun giovane deve essere inserita preventivamente sul sistema informatico.

Al Soggetto attuatore non saranno riconosciute le spese relative alle ore di orientamento specialistico o di II livello svolte oltre tale termine.

Qualora il giovane non frequenti almeno il 50% delle ore previste di orientamento (4 o 8 a seconda della durata della disoccupazione) non potrà accedere alla successiva fase di accompagnamento al lavoro e quindi risulterà escluso dal Percorso H. All'ente sarà comunque riconosciuta la remunerazione per le ore effettivamente erogate.

La fase di accompagnamento al lavoro (Scheda 3) può essere avviata solo dopo la conclusione dello svolgimento della fase di orientamento specialistico o di II livello (Scheda 1C) per ciascun giovane e comunque deve essere avviata entro 60 giorni dalla data del provvedimento del Dirigente del Servizio attività per il lavoro, cittadini ed imprese, che autorizza l'avvio del Percorso H per ciascun giovane.

L'attività ha una durata massima di 6 mesi dalla data di avvio della Scheda 3 salvo i casi di sospensione indicati al paragrafo 5. La data di avvio corrisponde alla prima data di svolgimento dell'attività così come documentata dall'apposito modello di relazione sulle attività svolte – Misura 3 Accompagnamento al lavoro e comunicata attraverso il sistema di gestione on line.

Al Soggetto attuatore non sarà riconosciuto il compenso di cui alla Scheda 3 qualora le attività vengano svolte oltre i 6 mesi dalla data di avvio salvo i casi di sospensione previsti.

Nell'esecuzione delle attività il Soggetto dovrà avvalersi di risorse professionali previste dall'allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale di Trento di data 17 aprile 2014, n. 607 e s.m.. Il rispetto di detto vincolo verrà verificato, anche a campione, dal Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento che applicherà le eventuali sanzioni previste dall'art. 13 della deliberazione della Giunta provinciale 24 maggio 2013, n. 968 e s.m.. Le attività effettuate da personale non idoneo non verranno riconosciute.

Il Soggetto abilitato deve svolgere le attività oggetto di accreditamento con propri mezzi e risorse, non essendo possibile delegarne la realizzazione ad altri.

Le attività eventualmente delegate ad altro Soggetto non verranno riconosciute; nel caso di soggetti accreditati a livello provinciale sono inoltre fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla deliberazione di data 17 aprile 2014, n. 607 e s.m..

Qualora il giovane non risulti reperibile e/o non si renda disponibile per l'avvio del Percorso H entro i 30 giorni dal provvedimento del Dirigente del Servizio attività per il lavoro, cittadini ed imprese, che autorizza l'avvio, il Soggetto attuatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia del lavoro al fine della cancellazione del giovane dal Percorso H.

Qualora invece il Soggetto abilitato rifiuti la presa in carico di un giovane o non provveda a contattarlo per avviarlo al Percorso H entro 30 giorni dalla data della comunicazione di autorizzazione all'avvio del Percorso H per ciascun giovane, verrà sospeso dall'elenco di cui al presente Avviso per un periodo di 2 mesi. In caso di un ulteriore rifiuto di presa in carico o di mancato contatto per l'avvio entro il termine sopra indicato, l'Ente sarà sospeso dall'Elenco di cui al presente Avviso per un periodo di ulteriori 2 mesi. Qualora si ripeta tale comportamento per una terza volta l'Ente decadrà dall'Elenco.

8. Tempi di attuazione

Il Soggetto potrà dare inizio alle attività per ciascun giovane riferite al Percorso H solo dopo la comunicazione del provvedimento del Dirigente del Servizio attività per il lavoro, cittadini ed imprese, che autorizza l'avvio del Percorso H per ciascun giovane: non risulta pertanto rimborsabile qualsiasi attività effettuata per il giovane precedentemente a tale comunicazione.

I tempi di attuazione delle Schede Misura previste sono definiti dal presente Avviso.

In ogni caso il Percorso H deve concludersi in tempo utile per poter presentare la rendicontazione finale all'Amministrazione provinciale entro il termine ultimo del 31 marzo 2023, salvo deroghe autorizzate e disposte dall'Organismo Intermedio.

9. Modalità di presentazione della domanda

I Soggetti di cui al paragrafo 3 che intendono iscriversi nell'Elenco dei soggetti abilitati all'attuazione del Percorso H dovranno compilare apposita domanda. Il modello è disponibile sul sito web della Provincia dedicato alle opportunità FSE e Garanzia Giovani all'indirizzo www.fse.provincia.tn.it – Organismi pubblici e privati – Opportunità di finanziamento avvisi e bandi - Avvisi Garanzia Giovani. La domanda è soggetta a marca da bollo di 16,00 euro ad eccezione dei soggetti esentati per legge i quali dovranno segnalare sul modello i motivi dell'esenzione.

La domanda effettuata dal Soggetto, nella quale lo stesso dichiara di possedere i requisiti per poter erogare l'attività, varrà per tutte le sedi operative accreditate dai competenti organi provinciali situate in provincia di Trento. Eventuali modifiche (es: aggiunte o eliminazioni) effettuate dagli organi preposti avranno effetti anche sull'Elenco di cui al presente Avviso.

La domanda di abilitazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto presentatore o da un suo delegato con potere di firma (in tale caso dovrà essere allegata la delega di firma che dovrà contenere una specifica indicazione del potere di impegnare l'organismo presentatore) e inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo fondi.europei@pec.provincia.tn.it (farà fede la data e l'ora di invio).

La marca da bollo deve risultare dalla scansione della domanda di finanziamento oppure l'ente deve indicare gli estremi della stessa (giorno, ora di emissione e identificativo di 14 cifre) all'interno del testo della nota accompagnatoria.

La mancata osservanza delle modalità richieste per la presentazione della domanda, l'irregolarità o l'incompletezza della medesima comporteranno una richiesta di integrazione e regolarizzazione della domanda o l'esclusione dalla procedura ai sensi del successivo punto 12. Non comporterà l'esclusione, bensì le diverse conseguenze previste dalla vigente normativa, in particolare l'obbligo di regolarizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni da parte dell'Autorità competente, le irregolarità concernenti l'imposta di bollo.

10. Termini per la presentazione

È possibile presentare la domanda relativa al presente Avviso a partire dal martedì successivo all'approvazione del presente Avviso ed entro la seguente scadenza:

entro le ore 12.30 di giovedì 11 marzo 2021.

11. Avvio del procedimento di valutazione

Il Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea comunicherà l'avvio del procedimento di valutazione mediante nota diretta al Soggetto proponente ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 recante "*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*". Il procedimento dovrà concludersi entro 45 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento.

12. Requisiti di ammissibilità, criteri di valutazione e graduatorie

Il Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea effettuerà la verifica dei requisiti formali di ammissibilità delle domande presentate.

Sarà disposta l'inammissibilità della domanda nei seguenti casi:

- 1) domanda non compilata in lingua italiana;
- 2) mancanza, da parte dell'Organismo proponente, dell'accreditamento ai servizi per il lavoro della provincia di Trento;
- 3) mancata presentazione della domanda entro la data e l'ora di scadenza stabilite dal presente Avviso;
- 4) mancato inoltro della documentazione con le modalità definite nel paragrafo 9;
- 5) mancanza della firma digitale del legale rappresentante dell'organismo proponente o di suo delegato (allegando la relativa delega);
- 6) avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento ai servizi per il lavoro a carico dell'Organismo proponente;
- 7) nel caso di presentazione da parte dello stesso soggetto di più domande oppure di società collegate o controllate o facenti parte dello stesso consorzio, per i quali l'Amministrazione accerti che le relative domande siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, sarà ammissibile solo la domanda presentata per ultima;
- 8) progetti presentati da soggetti che stiano svolgendo, per l'Amministrazione provinciale, attività/funzioni di assistenza tecnica, come specificato al precedente paragrafo 3;
- 9) cause di conflitto di interesse valutate ai sensi del precedente paragrafo 3.

Negli altri casi, l'Amministrazione prima di rendere inammissibile la proposta progettuale, assegnerà al soggetto proponente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare la domanda di finanziamento. Trascorso inutilmente tale termine l'Amministrazione assegnerà al soggetto proponente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per regolarizzare la domanda di finanziamento. Trascorso inutilmente anche tale secondo termine il progetto sarà considerato inammissibile.

Qualora l'Amministrazione richieda di regolarizzare la documentazione, il decorso del termine del procedimento di cui al paragrafo 11 rimane sospeso dalla data di richiesta di integrazioni fino alla data di ricevimento delle stesse o, qualora non vengano prodotte integrazioni da parte dell'organismo proponente, fino allo scadere del termine assegnato per la regolarizzazione.

L'elenco dei soggetti ammessi e non ammessi all'Elenco dei soggetti attuatori del Percorso H – Garanzia Giovani sarà approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea e pubblicato sul sito internet fse.provincia.tn.it – area

organismi pubblici e privati – graduatorie. Su tale sito verrà inoltre pubblicato l'Elenco provinciale dei Soggetti abilitati ad attuare il Percorso H – Garanzia Giovani.

La graduatoria sarà inoltre comunicata con lettera di esito istruttoria che concluderà il procedimento amministrativo di valutazione.

L'inserimento nel suddetto Elenco non conferisce alcun diritto in merito all'effettiva erogazione del rimborso di cui al paragrafo 6, che è subordinato al raggiungimento dei risultati previsti dal presente Avviso e al positivo esito delle verifiche che saranno operate dall'Amministrazione.

13. Modalità di rendicontazione delle attività

Su richiesta degli interessati la Struttura provinciale competente eroga i finanziamenti del Percorso H esclusivamente a saldo, al termine di entrambe le fasi di orientamento specialistico o di II livello (Scheda 1C) e di Accompagnamento al lavoro (Scheda 3).

Il Soggetto attuatore potrà presentare la rendicontazione anche prima della conclusione del termine di durata di 6 mesi della Scheda 3, calcolato dalla data di avvio delle attività di tale Scheda per ciascun partecipante, qualora il giovane abbia sottoscritto un contratto di lavoro con le modalità contrattuali che danno luogo alla remunerazione di cui alla Scheda 3 o in caso di ritiro formale del giovane dal Percorso H.

Qualora invece il giovane non abbia sottoscritto un contratto di lavoro rientrante nelle casistiche che danno luogo alla remunerazione di cui alla Scheda 3 entro i 6 mesi di durata previsti da tale Scheda (salvo i periodi di sospensione previsti), il Soggetto attuatore dovrà attendere la conclusione dell'intero periodo di durata di tale Scheda 3 per poter presentare la rendicontazione, che sarà relativa alle sole attività svolte di cui alla Scheda 1C.

La rendicontazione del Percorso H dovrà in ogni caso essere presentata all'Amministrazione entro e non oltre il 31 marzo 2023. Solo nel caso in cui la conclusione del periodo di durata della Scheda 3 superi la scadenza ultima del 31 marzo 2023 il Soggetto attuatore potrà presentare la rendicontazione prima della conclusione di tale periodo, pena il non riconoscimento del finanziamento.

Si specifica che il rimborso delle attività di Accompagnamento al lavoro (Scheda 3) è riconosciuto solo al conseguimento del risultato e secondo l'ordine di presentazione delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Il finanziamento verrà determinato sulla base dei parametri di costo e di attuazione descritti al par. 6.

Gli importi sono erogati dall'Amministrazione in regime di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA ex comma 3 art. 2 del D.P.R. 633/72.

Il soggetto abilitato è tenuto a rendicontare in un'unica istanza di rimborso tutte le attività concluse nel trimestre precedente, in coerenza con quanto sopra indicato, entro il giorno 10 del mese successivo alla conclusione del trimestre oggetto del rimborso (quindi entro il 10 aprile per il trimestre gennaio-marzo, entro il 10 luglio per il trimestre aprile-giugno, entro il 10 ottobre per il trimestre luglio-settembre ed entro il 10 gennaio per il trimestre settembre-dicembre).

Per ottenere il rimborso il Soggetto attuatore dovrà presentare all'Agenzia del Lavoro la seguente documentazione:

1. domanda di rimborso nella quale si richiede il pagamento degli importi riferiti ai giovani che hanno concluso le attività nel trimestre precedente e contenente, per ciascun giovane, i riferimenti al numero di ore di orientamento specialistico o di II livello erogate e alle eventuali tipologie di contratto sottoscritte;



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

2. registro in originale (o stampa dello stesso in caso di utilizzo di registro elettronico), riferito a ciascun giovane inserito nella domanda di cui al punto 1, relativo alla Scheda 1C, sottoscritto sia dal Soggetto attuatore che dal giovane;
3. "Modello di relazione sulle attività svolte – Misura 3 Accompagnamento al lavoro" riferito a ciascun giovane inserito nella domanda di cui al punto 1, debitamente compilato e sottoscritto dal Soggetto attuatore;
4. "Report delle attività svolte dal Soggetto attuatore alla presenza del giovane – Misura 3 Accompagnamento al lavoro", riferito a ciascun giovane inserito nella domanda di cui al punto 1, debitamente compilato e sottoscritto sia dal Soggetto attuatore che dal giovane;
5. solo nel caso siano stati sottoscritti dei contratti di lavoro all'estero, copia dei contratti di lavoro sottoscritti dai giovani.

Per quanto riguarda i contratti sottoscritti in Italia, il Soggetto abilitato deve indicare nella domanda esclusivamente i riferimenti degli stessi senza produrre copia in quanto la verifica verrà effettuata direttamente dall'Amministrazione attraverso il Sistema informativo lavoro provinciale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiederne copia qualora le informazioni necessarie alla verifica non siano presenti nel Sistema informativo lavoro provinciale.

Nella domanda di rimborso, il Soggetto attuatore assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività svolte e alla veridicità delle informazioni riportate. Inoltre, dovrà dichiarare che le spese relative all'incrocio domanda-offerta non sono già state remunerate dal datore di lavoro.

La documentazione sopra elencata dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo formazione.adl@pec.provincia.tn.it.

Non saranno finanziate le domande di rimborso:

- pervenute all'Agenzia del Lavoro dopo il termine massimo del 31 marzo 2023, salvo deroghe autorizzate dall'Amministrazione;
- facenti riferimento ad attività effettuate dal Soggetto attuatore prima a del provvedimento del Dirigente del Servizio attività per il lavoro, cittadini ed imprese, che autorizza l'avvio del Percorso H per il giovane oggetto della domanda;
- presentate da soggetti non inseriti nell'"Elenco provinciale dei soggetti abilitati" di cui al presente Avviso;
- relative a giovani non iscritti al Percorso H - Garanzia Giovani;
- relative a giovani con patto di servizio non rilasciato da un Centro per l'impiego della Provincia di Trento;
- in caso di mancata sottoscrizione da parte del giovane di un contratto di lavoro con le modalità contrattuali che danno luogo alla remunerazione di cui alla Scheda 3, presentate prima dei termini di conclusione previsti dalla Scheda 3 fatto salvo il caso in cui la conclusione dei 6 mesi di durata della Scheda 3 superi la scadenza ultima del 31 marzo 2023;
- relative alle attività delle Schede 1C e/o 3 che non sono state realizzate nelle tempistiche definite dal presente Avviso.

Negli altri casi, qualora la richiesta di rimborso risulti incompleta o compilata in modo erraneo, inclusi i relativi allegati, l'Amministrazione assegnerà al Soggetto attuatore un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, l'importo rendicontato, o la parte dello



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

stesso non regolarizzata, non verrà riconosciuto.

Non verrà riconosciuto il rimborso nei seguenti casi:

- per le attività per cui non verrà prodotta la documentazione che ne comprova lo svolgimento;
- utilizzo di personale diverso dalle risorse umane di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 607 di data 17 aprile 2014 e s.m.;
- violazione del divieto di delega.

La verifica della rendicontazione sarà effettuata dall'Amministrazione secondo le modalità previste dai Criteri di attuazione della Garanzia Giovani.

Al termine della verifica l'Agenzia del Lavoro richiederà al Soggetto attuatore di emettere - per ciascuna Scheda Misura - nota fuori campo IVA ("Regime di esclusione dal campo IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. A) del DPR 633/72 e s.m.") indirizzata alla suddetta Agenzia, recante i riferimenti del Soggetto abilitato, del PON IOG e del Percorso H – Garanzia Giovani e riportare il codice CUP della relativa Scheda Misura assegnato dall'Agenzia del Lavoro.

Il Soggetto abilitato dovrà indicare inoltre gli estremi del conto bancario sul quale intende ricevere il pagamento. Il pagamento verrà effettuato solo nel caso il DURC del Soggetto risulti regolare. Nel caso di documento irregolare, l'Amministrazione può trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza, pagandolo direttamente agli enti previdenziali ed assistenziali.

14. Decadenza dalle graduatorie

I Soggetti risultati idonei in graduatoria, decadranno dalla medesima nei casi sotto riportati:

- a seguito di mancata attivazione e perfezionamento del procedimento di accreditamento ai servizi per il lavoro entro i termini previsti dal presente Avviso ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 24 maggio 2013, n. 968 e 17 aprile 2014, n. 607 de s.m.;
- a seguito di diniego dell'accREDITamento, pur avendo attivato il procedimento di accREDITamento nei termini previsti;
- a seguito di rinuncia dell'accREDITamento o a seguito della perdita dei requisiti richiesti che comportino la revoca dell'accREDITamento stesso.
- dopo la seconda sospensione in caso di reiterazione dei comportamenti di rifiuto di presa in carico o mancato avvio al Percorso H entro 60 giorni dalla comunicazione di autorizzazione all'avvio, in applicazione della sanzione di cui al paragrafo 7.

15. Obblighi del soggetto gestore e norme di attuazione dell'attività

Gli obblighi del soggetto gestore sono precisati nelle "Disposizioni generali di gestione".

Le attività devono essere realizzate secondo quanto previsto dal presente Avviso e dai "Criteri di attuazione della Garanzia Giovani" approvati con deliberazione della Giunta provinciale 9 maggio 2018, n. 760 e s.m..

Il Soggetto gestore dovrà attuare tutte le azioni con proprie risorse professionali e organizzative.

I Soggetti attuatori potranno svolgere attività di pubblicizzazione diretta, previa verifica da parte dell'Amministrazione del contenuto della stessa. Ogni forma di comunicazione o pubblicizzazione dovrà rispettare quanto previsto dai "Criteri di attuazione della Garanzia Giovani".

16. Vigilanza e controlli



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il presente Avviso è soggetto alle verifiche di gestione di cui all'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 e s.m.i., specificate nel Sistema di gestione e controllo relativo al Programma Garanzia giovani della Provincia autonoma di Trento, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Europa 6 aprile 2016, n. 48 e s.m..

Tutta la documentazione di progetto, non consegnata all'Amministrazione con la domanda di rimborso dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto abilitato per un periodo di 10 anni o termine superiore se previsto ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e s.m.i. e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi dell'Unione Europea o nazionali preposti.

I soggetti abilitati in qualità di beneficiari del finanziamento dovranno dotarsi di un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile.

A conclusione dell'attività i soggetti attuatori dovranno dichiarare - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - che per le attività di cui al presente Avviso non è stata richiesta o ottenuta alcuna altra forma di contribuzione o finanziamento pubblico e si impegnano inoltre a non richiedere altre forme di contribuzione o finanziamento pubblico relativamente a tali attività, nel rispetto del divieto del "doppio finanziamento".

I soggetti abilitati coinvolti nell'attuazione del Percorso H sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche, che gli organi di controllo dell'Unione europea, nazionali e provinciali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

17. Tutela della privacy e pubblicità degli atti

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente provvedimento saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. (UE) 679/2016) e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. 196/2003 e s.m.). Nella realizzazione dell'intervento il soggetto attuatore, nonché i collaboratori utilizzati, dovranno garantire la riservatezza dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso dell'Amministrazione provinciale ai sensi della normativa citata.

I dati conferiti nell'attuazione delle operazioni saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell'attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del Programma Garanzia Giovani (Unione europea, Repubblica italiana) nonché ai soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

Titolare del trattamento di cui al presente Avviso è la Provincia autonoma di Trento, alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa sopra richiamata.

Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

Ai fini della trasparenza, si comunica che ai sensi dell'art. 31 bis della Legge provinciale 23/92 la graduatoria delle domande sarà pubblicata sui siti istituzionali della Provincia autonoma di Trento, dell'Agenzia del Lavoro e del Fondo sociale europeo.

Ai sensi dell'art. 115, comma 2, del Reg. (UE) 1303/2013, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Provincia, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario ed al progetto finanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1, del Reg. (UE) 1303/2013).

Ai sensi dell'art. 125, comma 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea, saranno utilizzati attraverso l'applicativo



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

informatico Arachne per l'individuazione del rischio di frode.

18. Informazioni

Per informazioni relative all'inserimento nell'Elenco dei Soggetti abilitati è possibile rivolgersi al Servizio Pianificazione e programmazione europea al numero 0461- 495322 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica umse.fondieuropei@provincia.tn.it.

Per informazioni relative all'attuazione del Percorso H è possibile rivolgersi all'Ufficio Formazione e sviluppo dell'Occupazione dell'Agenzia del Lavoro tel. 0461- 499600 o indirizzo di posta elettronica formazione@agenzia.lavoro.tn.it.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE relative al “Percorso H - Garanzia Giovani” di cui al “Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani” della Provincia autonoma di Trento.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di Legale rappresentante del Soggetto denominato _____
con sede in via _____ Comune di _____ codice fiscale/partita iva _____
proponente domanda per l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati all’attuazione del
PERCORSO H - Garanzia Giovani

DICHIARA

- di avere preso visione ed accettato quanto contenuto:
- nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM (2013) 144 final di data 12 marzo 2013 “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”;
 - nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani;
 - nel Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimo e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio e s.m.;
 - nel Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, in particolare del suo capo IV rubricato “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile” e s.m.;
 - nel “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014 e modificato con decisione C (2017)8927 del 18 dicembre 2017 e successivamente riprogrammato con Decisione della Commissione Europea C(2018) 9102 del 19/12/2018 e Decisione C(2020) 1844 del 18/03/2020;
 - nel Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus - CRII);
 - nel Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi

(Il legale Rappresentante)

strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19, in particolare l'articolo 25 bis comma 7 - che prevede che in deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b) del regolamento 1303/2013, le operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato (CRII+);

- nella convenzione tra l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e la Provincia autonoma di Trento per l'attuazione della nuova fase del programma Garanzia Giovani a valere sul Programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" approvata con deliberazione della Giunta provinciale 16 marzo 2018, n. 409;
- nel "Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani", di cui all'art. 3 della convenzione di cui al precedente alinea, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 ottobre 2018, n. 1912 e modificato con deliberazione della Giunta provinciale 11 settembre 2020, n. 1379 a seguito del parere di conformità rilasciato da ANPAL con nota prot. n. 6841 del 15/07/2020;
- nei "Criteri e modalità per l'attuazione del Piano per l'occupazione giovanile della Provincia di Trento" approvati con deliberazione della Giunta provinciale 28 luglio 2014, n. 1274 e s.m., di seguito denominati anche più semplicemente "*Criteri attuativi GG*";
- nella legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 "*Organizzazione degli interventi di politica del lavoro*";
- nel Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2020-2022, approvato dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 447 del 21 gennaio 2020 ed adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 del 24 gennaio 2020;
- nella legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante "*Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale*" e in particolare gli artt. 18 – 20;
- nel Decreto del Presidente della Provincia 12-26 Leg del 14 settembre 2015, avente per oggetto "*Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei programmi operativi 2014-2020 del fondo sociale europeo e del fondo europeo di sviluppo regionale*";
- nelle deliberazioni della Giunta provinciale 24 maggio 2013, n. 968, 17 aprile 2014, n. 607 e 24 agosto 2018, n. 1543, che specificano i requisiti per l'accreditamento provinciale ai servizi per il Lavoro;
- nell'"Avviso per la costituzione dell'elenco dei soggetti abilitati all'attuazione del PERCORSO H - Garanzia Giovani" nell'ambito del Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani a cui sono allegate le presenti Disposizioni, di seguito denominato anche più semplicemente "*Avviso Percorso H*";

- di accettare, preliminarmente all'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati all'attuazione del PERCORSO H e alla concessione della sovvenzione pertinente da parte dell'Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento ed in funzione della composizione dei rapporti giuridici relativi all'attuazione del Percorso H, le seguenti disposizioni generali di gestione:

DISPOSIZIONE N. 1

Le attività di cui al Percorso H devono essere realizzate in stretta collaborazione con la struttura provinciale competente delegata per l'attuazione e cioè l'Agenzia del Lavoro - Servizio attività per il lavoro, cittadini e imprese della Provincia autonoma di Trento, di seguito detta "Agenzia del Lavoro".

Nella gestione delle medesime attività il Soggetto attuatore si impegna a:

(Il legale Rappresentante)

- contattare i corsisti iscritti per comunicare loro data, sede e orario di avvio delle attività;
- di erogare le attività previste presso le sedi accreditate ai servizi al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- accettare il controllo della Provincia volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività;
- fornire all'amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività;
- utilizzare per la registrazione delle presenze dei partecipanti lo strumento del Registro Elettronico, qualora fornito dall'Amministrazione provinciale, per la Scheda 1C;
- conservare presso di sé la documentazione gestionale del progetto per dieci anni e a metterla a disposizione dei competenti uffici dell'Amministrazione provinciale in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche presso la sede degli stessi;
- provvedere ad una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del Percorso H, secondo le modalità previste nei "Criteri attuativi GG".

DISPOSIZIONE N. 2

I percorsi finanziati devono essere attuati:

- nel rispetto di quanto definito nell'"Avviso Percorso H" e nei "Criteri attuativi GG" ed eventuali successive modifiche;
- nel rispetto degli importi massimi ammissibili e dei parametri di costo standard stabiliti nell'"Avviso Percorso H" e nei "Criteri attuativi GG".

DISPOSIZIONE N. 3

I percorsi finanziati devono essere avviati e conclusi dal Soggetto attuatore entro i termini previsti specificamente dall'"Avviso Percorso H" e nei "Criteri attuativi GG".

La rendicontazione degli oneri di gestione sostenuti è effettuata secondo le modalità descritte nell'"Avviso Percorso H" e nei "Criteri attuativi GG".

I termini di presentazione della rendicontazione sono stabiliti nell'"Avviso Percorso H" e nei "Criteri attuativi GG". In ogni caso la rendicontazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2023.

DISPOSIZIONE N. 4

Il Soggetto attuatore si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, ai sensi del capo quarto del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg., avente per oggetto "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale", in particolare a consentire l'accesso ai propri locali ai funzionari incaricati ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

L'organismo attuatore assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali degli iscritti al Percorso H, ai sensi del Regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 679/2016 (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e si impegna al rigoroso rispetto, con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice civile, della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Trento. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 28, del Regolamento citato, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dovrà:

(Il legale Rappresentante)



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- a) trattare i dati personali comuni nonché quelli appartenenti a particolari categorie di dati delle persone fisiche, forniti con la domanda di adesione/iscrizione agli interventi e rinvenibili anche nel sistema informativo al quale viene autorizzato l'accesso per i soli dati relativi ai partecipanti ai propri interventi, soltanto su istruzione documentata del Titolare, in particolare per finalità di implementazione e rendicontazione dei corsi, e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, soltanto le operazioni di registrazione, estrazione, consultazione e uso di tali dati;
- b) garantire il rispetto dei principi comunitari in ambito di protezione dei dati personali in ogni fase e per ogni operazione del trattamento e, in particolare, quelli di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento;
- c) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, relative alla protezione dei dati;
- d) informare preventivamente il Titolare riguardo a obblighi giuridici che imponessero al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- e) garantire che le persone che trattano dati personali siano specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- f) adottare tutte le misure richieste dall'articolo 32 del Regolamento 679/2016, nonché le "Misure minime di sicurezza" di cui al Capo II del previgente D.Lgs. 196/03. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, dovrà altresì garantire l'adozione di misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quelle standard di cui alla circolare n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e s.m. e integrazioni, e procedere alla nomina degli Amministratori di Sistema;
- g) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento, procedere alla nomina del Data Privacy Officer (DPO) e comunicarne il nominativo;
- h) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- i) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente disposizione, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo DPO o da altro soggetto a ciò deputato;
- j) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento. Il Responsabile è tenuto inoltre a comunicare immediatamente al Titolare, non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni data breach che potrebbe riguardare dati personali che tratta per conto del Titolare;
- k) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento mettendolo tempestivamente a disposizione su richiesta del Titolare o dell'Autorità di controllo;
- l) ricorrere ad altro Responsabile del trattamento solamente previa autorizzazione scritta del Titolare;
- m) cancellare o restituire tutti i dati personali, su scelta del Titolare del trattamento, dopo tre anni dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea, ai sensi del comma 1, dell'articolo 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, e cancellare le copie esistenti dei dati personali in oggetto, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la

(Il legale Rappresentante)

conservazione dei dati, esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili.

In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

DISPOSIZIONE N. 5

Su richiesta degli interessati la Struttura provinciale competente eroga i finanziamenti del Percorso H esclusivamente a saldo, al termine di entrambe le fasi di Orientamento specialistico o di II livello (Scheda 1C) e di Accompagnamento al lavoro (Scheda 3).

Il Soggetto attuatore potrà presentare la rendicontazione anche prima della conclusione del termine di durata di 6 mesi della Scheda 3, calcolato dalla data di avvio delle attività di tale Scheda per ciascun partecipante, qualora il giovane abbia sottoscritto un contratto di lavoro con le modalità contrattuali che danno luogo alla remunerazione di cui alla Scheda 3 o in caso di ritiro formale del giovane dal Percorso H.

Qualora invece il giovane non abbia sottoscritto un contratto di lavoro rientrante nelle casistiche che danno luogo alla remunerazione di cui alla Scheda 3 entro i 6 mesi di durata previsti da tale Scheda (salvo i periodi di sospensione previsti), il Soggetto attuatore dovrà attendere la conclusione dell'intero periodo di durata di tale Scheda 3 per poter presentare la rendicontazione, che sarà relativa alle sole attività svolte di cui alla Scheda 1C, purché sia stato svolto almeno il 50% delle ore previste.

La rendicontazione del Percorso H dovrà in ogni caso essere presentata all'Amministrazione entro e non oltre il 31 marzo 2023. Solo nel caso in cui la conclusione del periodo di durata della Scheda 3 superi la scadenza ultima del 31 marzo 2023 il Soggetto attuatore potrà presentare la rendicontazione prima della conclusione di tale periodo, pena il non riconoscimento del finanziamento.

Si specifica che il rimborso delle attività di Accompagnamento al lavoro (Scheda 3) è riconosciuto solo al conseguimento del risultato e secondo l'ordine di presentazione delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Il finanziamento verrà determinato sulla base dei parametri di costo e di attuazione descritti al par. 6. Il finanziamento è erogato solo a seguito del controllo della rendicontazione e del rispetto di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento dell'importo finanziato.

L'Amministrazione provinciale provvederà alle verifiche sui rendiconti di spesa, propedeutiche all'erogazione del saldo, a cadenza trimestrale.

La nota di richiesta di pagamento dovrà essere emessa dal Soggetto attuatore solo a seguito della verifica del rendiconto. Il pagamento del saldo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Soggetto attuatore di tutta la documentazione necessaria. Qualora la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla stessa, i termini di decorrenza della liquidazione verranno sospesi ed inizieranno a decorrere dal momento della loro integrazione.

La Provincia, per l'esame della documentazione relativa alla rendicontazione, può avvalersi di Soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze Sezione A di cui al decreto legislativo n.135 del 17 luglio del 2016.

Al fine di consentire l'attività di revisione, il Soggetto attuatore collabora con la Società incaricata dalla Provincia, fornendo documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all'attività realizzata.

(Il legale Rappresentante)

Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione procederà ai pagamenti a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte del soggetto attuatore.

L'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa del Soggetto attuatore. Soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà alla emissione del mandato di pagamento. Il Soggetto attuatore si impegna a fornire all'Amministrazione le informazioni necessarie al fine di effettuare tale controllo e ad aggiornarle tempestivamente in caso di loro variazione.

Tutta la gestione finanziaria degli interventi cofinanziati dal FSE, ai sensi dell'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata.

DISPOSIZIONE N. 6

Il Soggetto attuatore è tenuto a dare idonea informazione del fatto che l'attività è realizzata nell'ambito del programma Garanzia Giovani con il sostegno finanziario dell'Unione europea - Fondo sociale europeo e Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile - e dello Stato italiano nelle forme e nei modi previsti nei "*Criteri attuativi GG*".

Il Soggetto attuatore con l'approvazione del finanziamento accetta l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

DISPOSIZIONE N. 7

In caso di inosservanza da parte del Soggetto attuatore degli obblighi derivanti dalle presenti disposizioni verranno applicate le sanzioni presenti nei "*Criteri attuativi GG*".

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia e alle consuetudini locali.

DISPOSIZIONE N. 8

Il Soggetto attuatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività assegnate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Soggetto attuatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e, regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Soggetto attuatore si impegna inoltre alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell'esecuzione dell'attività); tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali le attrezzature messe a disposizione dell'utenza.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma, il Soggetto attuatore si impegna sin d'ora a collaborare con le Strutture della Provincia preposte in ordine alla attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite eventuali attività.

(Il legale Rappresentante)



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Soggetto attuatore si impegna ad avviare le azioni solo dopo aver assicurato gli utenti iscritti provvedendo, se non già esistenti, all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. ove previsto, ed alla stipula di idonee polizze assicurative (presso Agenzie assicurative abilitate) che coprano i rischi di invalidità permanente e morte durante tutto il periodo di erogazione delle attività.

Il Soggetto attuatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

DISPOSIZIONE N. 9

Il Soggetto attuatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti pubblici, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione; il Soggetto che non osserva la presente disposizione incorrerà nelle sanzioni previste all'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m..

Luogo e Data _____

(timbro dell'ente e firma del legale rappresentante)

Il legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., il Soggetto attuatore approva espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, ed in particolare le Disposizioni n. 3, n. 4, n. 5, n. 7 e n. 8.

Luogo e Data _____

(timbro dell'ente e firma del legale rappresentante)

Il legale Rappresentante

(Il legale Rappresentante)
